

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 215

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione ad eseguire perquisizioni personali e domiciliari

CONTRO IL SENATORE

TERZO PIERANI

per i reati di cui agli articoli 61, numero 7, 110, 640, capoverso, numero 1, del codice penale; agli articoli 48, 81, capoverso, 110, 117 e 479, in relazione all'articolo 476, del codice penale; all'articolo 324 (ora articolo 323, capoverso) del codice penale; all'articolo 323, capoverso, del codice penale (truffa; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio; abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 13 settembre 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 13 settembre 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Rimini, 21 agosto 1993

Il Pubblico Ministero dottor Paolo Gengarelli, sost., visti gli atti del procedimento penale in epigrafe, iscritto nel r.g.n.r. in data 10 agosto 1993 nei confronti del senatore Pierani Terzo, nato ad Auditore (Pesaro) 27 marzo 1939, residente in Riccione, in ordine alle seguenti ipotesi di reato:

A) Del delitto p. e p. dagli articoli 61, numero 7, 110, 640, capoverso, numero 1, del codice penale, perchè, quale sindaco del Comune di Riccione fino al 21 dicem-

bre 1991 ed in concorso con Baccolini Filiberto e Cecchini Vladimiro (succedutisi nella carica di presidente e legale rappresentante della società «La Piazza srl»), inducendo in errore gli organi deliberativi ed esecutivi del comune di Riccione ed i funzionari della competente sede INPS circa la sussistenza del rapporto di lavoro tra il Pierani e la società «La Piazza srl», nonché circa l'entità della retribuzione teoricamente spettante al lavoratore fittiziamente assunto e fittiziamente collocato in aspettativa ex articolo 31 della legge n. 300 del 1970, procuravano alla società «La Piazza» ed al Pierani ingiusto profitto patrimoniale consistito: quanto alla società nel versamento sostitutivo effettuato dal comune di Riccione in favore dell'INPS in luogo del privato datore di lavoro degli oneri previdenziali e nella liquidazione della quota annuale del TFR, e, quanto al Pierani, nel raddoppio dell'indennità di carica ex legge n. 816 del 1985 e nei maggiori benefici economici all'atto della liquidazione della pensione INPS, commettendo il fatto in esecuzione del medesimo disegno criminoso (articolo 81, capoverso, del codice penale) ed in danno del comune di Riccione (danno quantificato in oltre 200 milioni di lire) e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (per un importo rilevante, da quantificare allo stato).

Con l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 7, del codice penale per avere cagionato al comune di Riccione e all'INPS un danno patrimoniale di rilevante gravità.

In Riccione ed altrove fino ad oggi.

B) Del delitto p. e p. dagli articolo 48, 81, capoverso, 110, 117, 479, in relazione all'articolo 476, del codice penale perchè in concorso con Baccolini Filiberto e Cecchini Vladimiro, e nelle rispettive qualità di cui al capo che precede, inducendo in errore il Consiglio comunale e la Giunta municipale di Riccione circa la sussistenza del rapporto di lavoro tra Pierani Terzo e la società «La Piazza srl» e circa la sussistenza teorica e la congruità degli aumenti retributivi e del TFR spettanti allo stesso Pierani, consentivano il formarsi di atti pubblici

ideologicamente falsi, in parte votati anche dallo stesso Pierani (delibera del Consiglio comunale n. 14 del 29 gennaio 1986, delibera della Giunta municipale n. 731 del 26 maggio 1989, delibera Giunta municipale n. 1339 del 29 agosto 1990, delibera della Giunta municipale n. 1303 del 13 agosto 1991, delibera della Giunta municipale n. 669 dell'8 maggio 1992), aventi ad oggetto il pagamento alla società «La Piazza» della quota annuale di accantonamento del TFR del Pierani ed il raddoppio dell'indennità di sindaco.

In Riccione fino all'8 maggio 1992.

C) Del delitto p. e p. dall'articolo 324 del codice penale come novellato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (ora articolo 323, capoverso, del codice penale) perchè, in qualità di Sindaco del comune di Riccione, simulando l'esistenza del rapporto di lavoro con la società «La Piazza srl» prendeva un interesse privato partecipando alla seduta del Consiglio comunale di Riccione in data 29 gennaio 1986, e votando la delibera n. 14 con la quale gli veniva raddoppiata l'indennità di sindaco ai sensi della legge n. 816 del 1985, abusava del suo ufficio al fine di procurarsi ingiusto vantaggio patrimoniale.

In Riccione 29 gennaio 1986.

D) Del delitto p. e p. dall'articolo 323, capoverso, del codice penale, perchè, in qualità di sindaco del comune di Riccione, dopo aver simulato l'esistenza del rapporto di lavoro con la società «La Piazza s.r.l.» partecipando alla seduta della Giunta Municipale e votando la deliberazione n. 1139 con la quale veniva liquidata e pagata alla società «La Piazza srl» la quota annuale di accantonamento del TFR per l'anno 1989, abusava del suo ufficio al fine di procurare a sè ed alla predetta società ingiusto vantaggio patrimoniale.

In Riccione 29 agosto 1990.

Esposizione dei fatti

Con comunicazione in data 3 maggio 1985 Baccolini Filiberto, in qualità di

presidente della società «La Piazza» con sede in Rimini, comunicava al locale Ufficio del lavoro l'assunzione diretta del signor Terzo Pierani al 1° livello super dirigente del contratto collettivo nazionale di lavoro settore commercio dal 3 maggio 1985.

In pari data la federazione PCI di Rimini segnalava allo stesso Ufficio la cessazione del rapporto di lavoro con il Pierani per «autolicensing per passaggio diretto ed immediato alla società La Piazza». La predetta società, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di generi alimentari [2.48] si era costituita in data 19 aprile 1985 con atto del notaio Pio Panicali n. 49718 rep.

Occorre sottolineare che dalle indagini di iniziativa della polizia giudiziaria (a seguito della pubblicazione di articoli di stampa ed all'esito di un dibattito tenutosi presso il comune di Riccione per discutere della legittimità della pensione del Pierani, al quale partecipava lo stesso senatore, e che si allega in copia) è emerso che nella sede dichiarata (Via Dario Campana 73) la società «La Piazza» non ha mai operato, come risulta da informazioni assunte dai carabinieri dal custode dello stabile e dal dottor Roberto Galimberti, funzionario comunale (vedi comunicazione del Consiglio comunale di Riccione 9 agosto 1983); un elemento di riscontro a tali sommari accertamenti è costituito dalla ricerca effettuata presso la SIP in merito alla titolarità dell'utenza telefonica n. 773615 dichiarata da Baccolini Filiberto nella domanda di iscrizione all'INPS di Rimini, protocollata in arrivo in data 19 luglio 1985: emerge infatti che nel 1985 l'utenza in argomento era nella titolarità della ditta CCREM, avente sede in quello stabile di via Dario Campana 73.

Tale circostanza è poi confermata dai testi sentiti dal pubblico ministero, Tosi ed Amici (soci della srl in argomento), i quali affermano che, effettivamente, la srl «La Piazza» non ha mai avuto una propria sede, ma solo un semplice recapito presso la CCREM.

Il rapporto di lavoro di Pierani con la società «La Piazza» ha inizio, documentalmente, in data 3 maggio 1985 ed ha una durata assai limitata nel tempo; infatti, in data 1° agosto 1985 il Pierani chiede al datore di lavoro di essere collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970, essendo stato eletto consigliere comunale in occasione delle elezioni amministrative del 12/13 maggio 1985, e designato a svolgere la funzione di sindaco in data 27 luglio 1985. La società «La Piazza» concede al Pierani la richiesta aspettativa, dandone comunicazione all'INPS in data 28 agosto 1985.

Corre l'obbligo di evidenziare alcune «stranezze» che balzano evidenti a chiunque compia un esame, seppure sommario, sulla scorta della sola documentazione in atti:

il 3 maggio 1985 il Pierani viene assunto da una società che si è costituita appena qualche giorno prima;

è l'unico dipendente (come risulta dal libro matricola); viene assunto con la qualifica di super-dirigente pur non avendo una qualificata esperienza nel settore del commercio di generi alimentari e senza comunque rivestire quella qualificazione professionale specifica che, ancor prima di essere prevista dai contratti collettivi di lavoro, è logico sia pretesa da qualunque società commerciale che si prefigga l'obiettivo del profitto economico e non quello della beneficenza;

l'assunzione cade in un periodo in cui il Pierani, sindaco uscente di Riccione, è impegnato in intensa campagna elettorale;

l'assunzione è in favore di una persona che ha la certezza «matematica» di essere eletto nelle liste del PCI e che ha ricoperto la carica di sindaco da svariati anni;

la società assumente ha ad oggetto sociale il commercio al dettaglio di generi alimentari e tuttavia, alla data di assunzione del Pierani, non ha sede nè recapito telefonico proprio, nè, tantomeno, dispone di locali in cui esercitare l'attività enunciata dallo Statuto sociale;

concede l'aspettativa richiesta all'unico dipendente e neppure lo sostituisce con altro avente identica qualifica;

attribuisce al Pierani la qualifica di «Superdirigente» neppure normativamente prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

non risulta alcun atto scritto di assunzione del Pierani, come espressamente stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e come ripetutamente confermato da più persone a conoscenza dei fatti.

Per quanto attiene al contratto collettivo di lavoro applicabile al rapporto *de quo* va evidenziato che, essendo il datore di lavoro una società a rl, non può che trovare applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di imprese commerciali, il cui articolo 2 subordina l'assunzione del dirigente all'esistenza di atto scritto, ancorchè l'elemento retributivo sia riferito al contratto collettivo della Lega delle cooperative (cfr. dichiarazioni di Tosi e Bascucci); purtuttavia, anche qualora si facesse riferimento unicamente al contratto collettivo della Lega delle cooperative, dovrebbe comunque l'assunzione del dirigente risultare sempre da atto scritto e precisamente da una delibera del consiglio di amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e del relativo trattamento (articolo 2).

Trattasi, comunque, di questione di scarsa rilevanza alla luce delle considerazioni che seguiranno, assorbita *in toto*, in ogni caso, non solo dalla mancanza di qualsivoglia documento comprovante l'assunzione del Pierani quale dirigente (al di là delle compiacenti comunicazioni all'INPS ed all'iscrizione del nominativo nei libri paga e matricola ed all'annotazione apposta sul libretto di lavoro), ma anche e soprattutto, per quanto ora si dirà, dalla mancata corresponsione, da parte del Pierani, della prestazione lavorativa.

E comunque già gli elementi riferiti, fanno ritenere che sia stata posta in essere un'artificiosa costruzione «a tavolino» del rapporto di lavoro.

Senonchè tale deduzione, fondata su osservazioni di logica elementare, trova ampio

conforto nelle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero in data 13 agosto 1993: il socio (della srl «La Piazza») Tosi Gastone non è a conoscenza della prestazione di lavoro subordinato del Pierani; Amici Nino, socio e Vice-Presidente, apprende la circostanza dell'assunzione del Pierani dallo stesso pubblico ministero che glielo rende noto e giunge al punto di affermare: «penso che non ci siano dubbi che l'assunzione di Pierani sia stata fittizia, è una cosa che è stata fatta a mia insaputa, cado dalle nuvole ad apprendere solo oggi che il Pierani era un dipendente della società «La Piazza».

Ma non basta: il socio Bascucci Pier Luigi, in prima battuta, riferisce al pubblico ministero le mansioni svolte dal Pierani all'interno e per conto della società da cui dipende; la sua versione, fumosa, ambigua, poco credibile ed oltremodo reticente lo rende responsabile della commissione del delitto di cui all'articolo 371-bis del codice penale, reato per il quale viene posto in stato di arresto. Sentito con il difensore, il Bascucci rende ampia ritrattazione delle compiacenti dichiarazioni, tant'è che ammette: «per conto della società «La Piazza» Pierani non ha fatto assolutamente nulla, non ha mai lavorato», «posso dire che per quei tre mesi in cui il Pierani risultava alle dipendenze della società «La Piazza» srl non ha mai lavorato, neanche per un giorno»: si può dunque concludere, senza tema di smentita alcuna, che dall'esame incrociato e dalla valutazione critica del dato documentale e del dato testimoniale, esiste in atti la conferma accennata in rubrica alla premessa, e cioè che il rapporto di lavoro dipendente tra la società «La Piazza» ed il Pierani non è mai esistito, per la semplice considerazione che il Pierani non ha dedicato neanche un'ora, neanche un giorno del proprio tempo per occuparsi e preoccuparsi della società, dei suoi primi passi e delle sue prospettive di sviluppo...

Dichiarazioni analoghe rendono poi al pubblico ministero gli indagati Baccolini e Cecchini che, interrogati alla presenza dei rispettivi difensori, ammettono la simulazione del rapporto di lavoro tra la società «La Piazza» ed il Pierani.

È inoltre doveroso tener presente che già dal 1983 era in gestazione un disegno di legge che prevedeva il raddoppio dell'indennità di carica del sindaco e degli assessori comunali che, svolgendo attività lavorativa dipendente, fossero collocati in aspettativa non retribuita (vedi la legge n. 816 del 1985, in *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1986).

A seguito dell'entrata in vigore della predetta normativa, il comune ha l'onere di versare agli istituti previdenziali ed assicurativi gli oneri contributivi in sostituzione del datore di lavoro privato; il versamento contributivo è analogo a quello che sarebbe stato effettuato dal datore di lavoro e viene effettuato con i modelli mensili dei contributi INPS.

Va altresì ricordato che il sindaco del comune che sia in aspettativa dal rapporto di lavoro subordinato gode anche del vantaggio di vedersi raddoppiata l'indennità mensile di carica (vedi in atti delibera del 29 gennaio 1986).

Si potrebbe obiettare osservando che all'epoca in cui il Pierani fu collocato in aspettativa, la legge *de qua* non era ancora entrata in vigore; è facile replicare rilevando che la «manovra preparatoria» era stata studiata attentamente dagli autori del marchingegno truffaldino nella convinzione che la legge in questione (in gestazione già da diversi anni ed ormai pronta ad essere emanata) sarebbe stata resa operativa in tempi brevi ed avrebbe offerto vantaggi reciproci: da un lato il Pierani, quale dipendente di una società privata avrebbe beneficiato del raddoppio dell'indennità di sindaco previsto dalla legge; dall'altro la società sarebbe stata sollevata dall'onere di versare i contributi e di accantonare la quota del trattamento fine retribuzione essa stessa, provvedendovi l'ente pubblico (il comune) in sua vece. E che questo fosse il «progetto», emerge dalle parole del Bascucci (dichiarazioni al pubblico ministero in data 13 agosto 1993): «si decise di mantenere il Pierani in aspettativa come altri funzionari perchè era entrata in vigore la legge che prevedeva il raddoppio dell'indennità di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carica dei sindaci e degli altri amministratori; preciso meglio: la legge entrò in vigore qualche tempo dopo, ma c'era l'aspettativa concreta che fosse approvata».

È però doveroso ulteriormente replicare alla possibile (ma fragile) obiezione cui si è fatto cenno, considerando che, in ogni caso ed indipendentemente dalla previsione di approvazione della normativa in riferimento, il progetto truffaldino è stato comunque portato a termine per il solo fatto che il Pierani, in concorso con gli altri indagati, ha fatto uso della falsa documentazione con la quale, contrabbandando per esistente un rapporto di lavoro fittizio, si avvaleva delle prestazioni economiche elargite, e dal comune di Riccione con il raddoppio dell'indennità di carica, la corresponsione degli oneri previdenziali all'INPS e l'accantonamento e la liquidazione delle quote del trattamento fine retribuzione, e dello stesso INPS all'atto di erogazione del trattamento pensionistico, calcolato sulla base del *quantum* di retribuzione percepito nell'ultimo periodo di vita lavorativa del contribuente.

Esaminando ora la retribuzione lorda del dirigente di aziende commerciali (contratto collettivo nazionale di lavoro - dirigente di aziende commerciali) e raffrontandola alla retribuzione iniziale del Pierani ed agli aumenti comunicati dalla società «La Piazza» al comune di Riccione, si tenga presente il seguente prospetto:

data (mm.aa.)	retr. Pierani (x 1.000)	retr. CCNL (x 1.000)
05/85	2.857	2.704
01/86	2.850	2.949
05/86	2.882	2.993
11/86	2.915	3.041
01/88	4.000	3.855
08/88	4.800	3.908
09/89	5.500	4.401
09/90	6.200	4.882

Si noti, dalla lettura della tabella che precede, che fino al novembre 86 il Pierani percepiva una retribuzione di poco inferiore a quella prevista dal con-

tratto collettivo nazionale di lavoro, e, fino al luglio 88 di poco superiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Dall'agosto 1988 al settembre 1990, invece, si sono susseguiti degli aumenti che hanno fatto lievitare la retribuzione, nell'arco di due anni, del 55 per cento (da lire 4.000.000 a lire 6.200.000).

Detti aumenti non hanno alcuna giustificazione, in quanto non sono in alcun modo previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nè è possibile che il Pierani godesse di una retribuzione più elevata (*ad personam*) rispetto a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, commisurata alla professionalità, atteso che il lavoratore si trovava «in aspettativa».

Analogo discorso può però farsi anche riferendosi al contratto collettivo della Lega delle cooperative che prevede, addirittura, retribuzioni inferiori. Trattasi peraltro di questioni di lana caprina assorbite, anch'esse, dalla circostanza della più volte ricordata simulazione del rapporto di lavoro del Pierani con la società «La Piazza», a prescindere dalla considerazione che un aumento retributivo pari al 55 per cento nell'arco di un solo biennio è cosa che non appartiene a questo mondo, qualunque sia la qualifica rivestita dal prestatore di lavoro subordinato.

Va comunque evidenziato come le comunicazioni di aumenti retributivi puntualmente tramesse al comune di Riccione dalla società «La Piazza», non contengono alcun riferimento al dato normativo sulla base del quale quegli aumenti trovano giustificazione (cfr. al proposito la circolare INPS in atti che prevede una rigorosa indicazione di dati di riscontro), tant'è che, lungi dall'affermare che il Pierani godesse di particolari favori o compiacenze di funzionari comunali o funzionari INPS deputati al controllo degli atti, non può essere sottaciuta una condotta connotata da superficialità e negligenza, fonte eventuale di responsabilità contabile per danno erariale da valutarsi anche nelle altre competenti sedi, senza tuttavia sottacere la circostanza che

la documentazione inviata agli enti pubblici è su carta non intestata alla società e che il Baccolini addirittura disconosce come proprie le firme apposte in calce ad alcuni documenti.

Per inciso e *ad abundantiam* si sottolinea che, contrariamente alla logica comune, il Pierani che decide di collocarsi in pensione, non presenta alla società «La Piazza» le dimissioni, ma viene invece «sollevato dall'incarico» dalla stessa società con lettera del 23 maggio 1992, che l'interessato «incassa» senza opporre la benchè minima resistenza legale, sia in sede giudiziale, sia in sede stragiudiziale.

Posto che è acclarato quanto segue:

a) la non sussistenza od inesistenza del rapporto di lavoro di Pierani Terzo con la società «La Piazza»;

b) l'utilizzazione di documentazione ideologicamente falsa posta a fondamento di atti pubblici (delibere del Consiglio comunale e della Giunta municipale di Riccione) atti in parte votati, addirittura dallo stesso Pierani;

c) l'utilizzazione di documentazione ideologicamente falsa diretta al Comune di Riccione ed all'INPS avente ad oggetto reiterate comunicazioni di improbabili e fittizi aumenti virtuali del dato retributivo, ovvero l'esistenza stessa del rapporto di lavoro;

d) che il comune di Riccione nel riconoscere in atto pubblico la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente del Pierani e nel raddoppiargli l'indennità di carica ha effettuato un esborso non altrimenti dovuto di lire 189.216.880 quanto ad indennità di carica e gettoni di presenza e di lire 11.536.000 quanto ad accantonamento del trattamento fine retribuzione (cfr. lettera prot. 15578 del 21 giugno 1983 indirizzata dall'attuale sindaco al consigliere comunale Ricci Piergiorgio a seguito di interpellanza);

e) che sussiste un danno patrimoniale non solo per il comune di Riccione, ma anche per l'INPS che ha calcolato la liquidazione mensile del Pierani sulla base delle ultime elevate retribuzioni neppure teoricamente spettantigli;

Tanto premesso,

CHIEDE

a norma degli articoli 343, 344, 111 di attuazione del codice di procedura penale:

1) l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Terzo Pierani;

2) l'autorizzazione ad eseguire perquisizioni personali e domiciliari nei confronti del senatore Terzo Pierani, con conseguente sequestro di quanto ritenuto utile ai fini delle indagini.

Allega alla richiesta tutti gli atti richiamati nella parte espositiva, oltre alla documentazione acquisita presso il comune di Riccione e la sede INPS.

Il Pubblico Ministero

(F.to dott. Paolo GENGARELLI, sostituto)

Il Procuratore della Repubblica

(F.to dott. Franco BATTAGLINO)